

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2021

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (21A07274)

(GU n.297 del 15-12-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) e d), concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2021, n. 144, concernente l'inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive, tra cui la sostanza metossipropamina;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti: le segnalazioni di nuove molecole tra cui 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP, CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil- α -PHP, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel periodo aprile-giugno 2021; l'allerta di grado 2 relativa ad un grave caso di intossicazione correlato all'assunzione delle sostanze metossipropamina e flubromazepam, registrato sul territorio nazionale, nella Provincia di Reggio Emilia, nel mese di aprile 2021 e le informative sui sequestri della sostanza ADB-BUTINACA, effettuati in Italia, a Torino e nella Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021;

Considerato che le sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro-alfa-metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza flubromazepam è una benzodiazepina, riconducibile per struttura alla molecola Fenazepam, presente nella tabella IV di cui al testo unico, ove le benzodiazepine trovano generale collocazione, secondo i criteri di cui all'art. 14 dello

stesso testo unico;

Considerato che le sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, EDMB-PINACA e ADB-BUTINACA risultano già sotto controllo in Italia, negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, come pure le sostanze 4F-3-metil- α -PHP e N-etileptedrone, negli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto che le sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil- α -PHP, N-etileptedrone e EDMB-PINACA sono state oggetto di sequestri sul territorio europeo e che sono stati segnalati quattro sequestri di reperti contenenti la sostanza ADB-BUTINACA, effettuati sul territorio nazionale, da parte dagli agenti della questura di Torino e dei commissariati di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, nella Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil- α -PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 27 maggio 2021, del 28 giugno 2021, del 7 luglio 2021, del 9 luglio 2021 e del 20 luglio 2021 favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro- α -metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP e della specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil- α -PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze 4-HO-MALT, protonitazene, 5-cloro- α -metiltriptamina, 2C-T-21, 4Cl-MAR, 4Br-MAR, 4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP e della specifica indicazione delle sostanze CHM-MDMB-CHMINACA, 4F-3-metil- α -PHP, ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e tenuto conto del grave caso di intossicazione registrato sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1cP-AL-LAD (denominazione comune)

4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-diethyl-7-(prop-2-en-1-il)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide (denominazione chimica)

1-(ciclopropanecarbonil)-6-allil-6-nor-acido dietilammide (altra denominazione); lisergico

2C-T-21 (denominazione comune)

2-[4-(2-fluoroetilsulfanyl)-2,5-dimetossi-fenil]etanamina (denominazione chimica)

4-(2-fluoroetiltio)-2,5-dimetossi-PEA (altra denominazione);

4Br-MAR (denominazione comune)

5-(4-bromofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina

(denominazione chimica)
4-bromo-metilaminorex (altra denominazione);
4Cl-MAR (denominazione comune)
5-(4-clorofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina
(denominazione chimica)
4-cloro-metilaminorex (altra denominazione);
4F-3-metil- α -PHP (denominazione comune)
1-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one
(denominazione chimica)
4F-3-metil-alfa-PHP (altra denominazione);
4-HO-MALT (denominazione comune)
3- \llcorner 2-[metil(prop-2-en-1-il)ammino]etil \gg -1H-indol-4-olo
(denominazione chimica)
4-idrossi MALT (altra denominazione);
4-(trifluorometil) U- 47700 (denominazione comune)
N-(2-(dimetilammino)cicloesil)-N-metil-4-(trifluorometil)benzammi
de (denominazione chimica)
4-TFM U-47700 (altra denominazione);
5-cloro-alfa-metiltriptamina (denominazione comune)
1-(5-cloro-1H-indol-3-il)propan-2-ammina (denominazione chimica)
5Cl-AMT (altra denominazione);
ADB-BUTINACA (denominazione comune)
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-butil-1H-indazolo-3-c
arbossamide (denominazione chimica);
CHM-MDMB-CHMINACA (denominazione comune)
Cicloesilmetil
2-(1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoat
o (denominazione chimica)
CH-MDMB-CHMINACA (altra denominazione);
EDMB-PINACA (denominazione comune)
etil 3,3-dimetil-2-[(1-pentilindazolo-3-carbonil)ammino]butanoato
(denominazione chimica)
etil 3-metil-N-(1-pentil-1H-indazolo-3-carbonil)valinato (altra
denominazione);
N-etileptedrone (denominazione comune)
2-(etilammino)-1-fenileptan-1-one (denominazione chimica)
2-(etilammino)-1-fenil-eptan-1-one (altra denominazione)
N-etilnoreptedrone (altra denominazione)
etileptedrone (altra denominazione);
PEAP (denominazione comune)
N-etil-1-fenilpentan-2-ammina (denominazione chimica)
feniletilamminopentano (altra denominazione);
proponitazene (denominazione comune)
N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazolo-1-
etanammina (denominazione chimica)
proponitazene (altra denominazione).

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico la seguente sostanza:

Flubromazepam (denominazione comune)
7-bromo-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
(denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2021

Il Ministro: Speranza